



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta

via don Peppe Diana n. 3 – 81030

Codice Fiscale: 81001750611 - Partita IVA: 03447760616

Telefono: 081.8165621 – Fax: 081.8165640

E-mail: utc.casapesenna@libero.it - PEC: comune.casapesenna@pec.terradilavorocst.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZIO di RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
del Comune di Casapesenna (CE), presso Centro Di Raccolta di Via Sant'Antonio s.n.c.
CIG: Z0F21895C1**

Art. 1

OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di "recupero, trasporto e smaltimento", presso piattaforma autorizzata, dei seguenti rifiuti differenziati:

Codice C.E.R.	TIPOLOGIA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO
150101/200101	Carta e cartone
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 02	Lastre in vetro
20 01 38	Legname, cassette legno, ecc.
20 02 01	Residui di potature, sfalci, foglie
20 03 07	Ingombranti (mobilio, arredi ecc.)
20 01 11	Tessili da Ingombranti (materassi, divani ecc.)
20 01 39	Plastica dura (cassette, taniche, secchi non sporchi ecc.)

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto ha durata, presunta, di **mesi 12 (dodici)**, a decorrere dalla stipula del Contratto e, che il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge.

Siccome è in corso l'espletamento della gara per l'"**Affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana di raccolta e trasporto degli R.S.U. provenienti dalla raccolta differenziata e la gestione del centro di raccolta nel Comune di Casapesenna (CE)**", al momento della presa in gestione dell'aggiudicatario, **il contratto stipulato** relativo al servizio di "recupero, trasporto e smaltimento", **si dovrà ritenere concluso.**

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al rateo di canone mensile fino al giorno dell'espletamento del servizio, escluso qualsiasi indennizzo.

Art. 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto del servizio, è pari a € **18.000,00** iva inclusa come per legge (imponibile € **14.754,10 + IVA € 3.245,90**), di cui:

l'importo soggetto a ribasso d'asta è pari a € **14.000,00 (euro quattordicimila/00) oltre IVA, di cui € 2.800,00 manodopera**

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono pari a € 754,10 (euro settecentocinquantaquattro/10) oltre IVA.

L'importo del contratto sarà quello offerto in sede di gara, cui sarà aggiunto l'importo per la sicurezza, non soggetto a ribasso .

Di seguito si indicano i quantitativi presunti di produzione di rifiuti differenziati. Si precisa che all'affidatario del contratto saranno liquidate le sole quantità effettivamente smaltite. (servizio a misura).

N.	DESCRIZIONE	C.E.R.	U.M.	PREZZO	QUANTITA' (kg)	IMPORTO TOTALE
1	Carta e Cartone	20 01 01	Kg	€ 0,050	8.000	€ 400,00
2	Rifiuti Biodegradabili (verde)	20 02 01	Kg	€ 0,100	40.000	€ 4.000,00
3	Lastre in Vetro Imballaggi in Vetro	20 01 02 15 01 07	Kg	€ 0,050	25.000	€ 1.250,00
4	Rifiuti Ingombranti	20 03 07	Kg	€ 0,170	30.000	€ 5.100,00
5	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	Kg	€ 0,075	30.000	€ 2.250,00
6	Plastica	20 01 39	Kg	€ 0,100	10.000	€ 1.000,00
				A) IMPORTO TOTALE SERVIZI (TS)		€ 14.000,00
				B) ONERI PER LA SICUREZZA		€ 754,10
				C) IMPORTO TOTALE (IT)		€ 14.754,10

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze.

Art. 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

I quantitativi di rifiuto differenziato conferiti saranno accompagnati da documento di trasporto ed identificazione del rifiuto, con allegato la ricevuta della pesatura effettuata dal trasportatore.

I pesi riscontrati dall'Appaltatore dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia, qualità e peso del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- 1) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 5

OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 6

ORARIO DI CONFERIMENTO

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio Ecologia del Comune e l'Appaltatore. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 7

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà calcolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 18, aprile 2016, n. 50 e s.m.i, dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, nonché da quanto previsto dal Protocollo di legalità, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o

in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le informazioni richieste alla Prefettura di Napoli.

Art. 8

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell'articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in base all'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 18, aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione di contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 10

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti differenziati pervenuti all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura effettuate dal trasportatore e riscontrate dalla stessa ditta appaltatrice.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo dell'Ente.

Art. 12

REVISIONE DEI PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione delle ATO di cui alla L.R. n. 14/2016, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) c) mancato rispetto delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.
- c) d) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) e) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) k) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) l) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) m) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 10 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) n) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- n) o) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) p) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 10 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 10 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 14 REQUISITI

Requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione:

1) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara per cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. *(L'esclusione di cui al punto 1) e 2) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);*

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

4) altresì:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

- d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti si subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non è assoggettabile alla predetta legge;
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Requisiti minimi di ordine speciale: idoneità professionale, capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa:

- a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) da cui risulti l'iscrizione del concorrente per attività inerente l'oggetto della gara nonché il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la composizione societaria, la sede legale, il codice di attività, il numero di codice fiscale e la partita Iva, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno quattro soci, dei direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale. I concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D. Leg. N. 50/2016;
- b) Autorizzazione dell' impianto/piattaforma in una delle forme previste dalla vigente normativa, ossia:
1. procedura ordinaria regionale ai sensi dell' art. 208 del D.lgs. 152/06;
 2. procedura semplificata provinciale ai sensi dell' art. 214 - 216 del D.lgs. 152/06;
 3. autorizzazione integrale ambientale ai sensi dell' art. 208 del D.lgs. 152/06 per operazioni di recupero e messa in riserva ai fini del recupero e per operazioni di smaltimento e deposito preliminare ai fini del recupero e dalla quale si evinca l'elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati.
- c) aver svolto regolarmente, e con buon esito, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo annuo, iva esclusa, non inferiore ad **Euro 18.000,00** ovvero per un importo complessivo, iva esclusa, per tutte le tipologie di rifiuto differenziato, non inferiore ad **Euro 36.000,00** nel triennio naturale antecedente la

pubblicazione del bando di gara. Tali servizi dovranno essere stati svolti per conto di privati, Comuni e/o altri Organismi Pubblici previsti dalla normativa vigente (A.T.O. – Società Provinciali e/o Regionali).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di cui alla presente lettera c) devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività. In caso di Raggruppamento o Consorzio, tale requisito dovrà essere posseduto per il 40% dalla ditta Mandataria, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. L'impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. La dichiarazione dovrà essere corredata dall'elenco dei servizi analoghi svolti nel suddetto triennio con l'indicazione dei destinatari, della data di inizio e fine servizio nonché dei rispettivi importi;

Requisiti degli impianti:

L'impianto non deve distare oltre 70 Km dai confini del Comune di Casapesenna (CE) e deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di trattamento dei rifiuti ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 15

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 16

VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 17

CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 18

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 19

PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, commisurate secondo la gravità dell'inadempimento. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 20

SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

Art. 21

RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 22

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli NORD.

Art. 23

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla ditta appaltatrice verranno trattati dal Comune di Casapesenna (CE) per le finalità connesse al servizio.

Art. 24

OSSERVANZA LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Andrea VILLANO



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta

via don Peppe Diana n. 3 – 81030

Codice Fiscale: 81001750611 - Partita IVA: 03447760616

Telefono: 081.8165621 – Fax: 081.8165640

E-mail: utc.casapesenna@libero.it - PEC: comune.casapesenna@pec.terradilavorocst.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

RELAZIONE COSTI

- Che stante la scadenza dell'affidamento del servizio di “recupero, trasporto e smaltimento” dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, derivante dal servizio della raccolta differenziata in atto presso il Comune di Casapesenna (CE), appaltata alla ditta “LA GARDENIA S.R.L.”, è necessario procedere all'affidamento del servizio di conferimento, previo espletamento di apposita procedura di gara;
- Che il servizio in oggetto attiene al servizio di “recupero, trasporto e smaltimento” dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso piattaforma autorizzata, dei seguenti rifiuti differenziati:

Codice C.E.R.	TIPOLOGIA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO
150101/200101	Carta e cartone
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 02	Lastre in vetro
20 01 38	Legname, cassette legno, ecc.
20 02 01	Residui di potature, sfalci, foglie
20 03 07	Ingombranti (mobilio, arredi ecc.)
20 01 11	Tessili da Ingombranti (materassi, divani ecc.)
20 01 39	Plastica dura (cassette, taniche, secchi non sporchi ecc.)

Che in considerazione dei dati di raccolta acquisiti dall'Ente, nello svolgimento del servizio di raccolta differenziata attiva nel nostro Comune da agosto 2017 e, sulla scorta del dato storico in essere per il Comune di Casapesenna (CE) e considerando, altresì, che è intenzione di questo Ente appaltare il servizio di che trattasi per un periodo di mesi 12 (dodici), scaturisce il seguente quadro economico di spesa:

N.	DESCRIZIONE	C.E.R.	U.M.	PREZZO	QUANTITA' (kg)	IMPORTO TOTALE
1	Carta e Cartone	20 01 01	Kg	€ 0,050	8.000	€ 400,00
2	Rifiuti Biodegradabili (verde)	20 02 01	Kg	€ 0,100	40.000	€ 4.000,00
3	Lastre in Vetro Imballaggi in Vetro	20 01 02 15 01 07	Kg	€ 0,050	25.000	€ 1.250,00
4	Rifiuti Ingombranti	20 03 07	Kg	€ 0,170	30.000	€ 5.100,00
5	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	Kg	€ 0,075	30.000	€ 2.250,00
6	Plastica	20 01 39	Kg	€ 0,100	10.000	€ 1.000,00
				A) IMPORTO TOTALE SERVIZI (TS)		€ 14.000,00
				B) ONERI PER LA SICUREZZA		€ 754,10
				C) IMPORTO TOTALE (IT)		€ 14.754,10

l'importo soggetto a ribasso d'asta è pari a € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) oltre IVA, di cui € 2.800,00 manodopera

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea VILLANO